



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

Ordinanza n. 14

Riomaggiore lì, 18.05.2020

Oggetto:

**Provvedimenti finalizzati a contrastare ed a contenere la diffusione del COVID-19. Fase 2.1**

## IL SINDACO

### VISTI E RICHIAMATI:

- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 ad oggetto "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione delle malattie infettive";
- La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID 19;
- Il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23.02.2020 ad oggetto "misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Le Ordinanze n. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 del Presidente della Regione Liguria ad oggetto "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020;
- Le proprie Ordinanze n. 6 del 10.03.2020, n. 8 del 20.03.2020, n. 9 del 21.03.2020, n. 10 del 10.03.2020, n. 12 del 01.05.2020 e n. 13 del 04.05.2020 con le quali sono stati adottati provvedimenti finalizzati a contrastare ed a contenere la diffusione del COVID-19;
- il comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 il quale prevede che *"le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID 19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1;*
- il D.Lgs. 267/2000 art. 50 c. 5, in base al quale *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale tutte le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

**VISTA** l'emergenza epidemiologica da COVID 19 che continua ad interessare tutto il territorio nazionale;

**RITENUTO:**

- di dover garantire, in ogni caso, la salute pubblica dei propri cittadini evitando di favorire aggregazioni di persone;
- alleggerire ulteriori divieti fin qui imposti al fine di consentire, con tutte le necessarie tempistiche e le dovute precauzioni, un ritorno alla normalità;

**PRESO ATTO** che è applicabile, nella fattispecie, l'art. 54 del TUEL 267/2000 in quanto:

- sussiste la contingibilità, trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;
- sussiste l'urgenza perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere potenziali pericoli già esistenti ma anche per evitarne di futuri;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 53 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs n. 1/2018;

**ORDINA**

Con decorrenza immediata e fino a nuovo e diverso provvedimento:

- 1) la revoca dell'Ordinanza n. 6 del 10 marzo 2020;
- 2) la revoca dell'Ordinanza n. 9 del 21 marzo 2020;
- 3) la revoca dell'Ordinanza n. 13 del 04.05.2020;
- 4) la chiusura delle spiagge comunali;
- 5) il divieto di accesso alle scogliere, discese a mare, moli, per lo svolgimento di attività di balneazione, ad esclusione del nuoto sportivo;
- 6) la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali siti in Via Signorini 118 (Palazzo Comunale) ed in Loc. Lavaccio (Polizia Locale/SUAP/Protezione Civile), accessibili esclusivamente previo appuntamento;
- 7) la chiusura al pubblico dei parco giochi e delle aree gioco situati sul territorio comunale;
- 8) l'accesso all'ascensore comunale che collega piazza della Chiesa con Via De Gasperi, un passeggero alla volta o nucleo familiare, in modo da rispettare la distanza di sicurezza;
- 9) alle attività commerciali di predisporre, alla chiusura giornaliera dell'esercizio, opportune chiusure a tutte le strutture fisse (dehors) che occupano il suolo pubblico, al fine di impedire l'utilizzo improprio da parte di terzi;

10) alle attività commerciali di rimuovere, alla chiusura giornaliera dell'esercizio, sedie/tavoli/sgabelli o altro accessorio che possa favorire assembramenti, dal suolo pubblico in concessione.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Riomaggiore e trasmesso a:

- ASL 5 Spezzino;
- Prefettura della Spezia;
- Stazione Carabinieri di Riomaggiore;
- Regione Liguria;
- Questura della Spezia;
- Alisa (Sistema Sanitario Regione Liguria);
- Polizia Locale;
- Associazioni di categoria.

Che il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, curino il rispetto della presente ordinanza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

### **AVVISA**

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on Line;

Il Sindaco

Fabrizia Pecunia

